

Leggi e decreti legislativi

Legge 23 agosto 2004, n. 239

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia

Come modificata ed integrata dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art27>), dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-06-22;83>) convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (/unmig/norme/133dl14.htm) convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

[Torna alla pagina precedente](#)

Di seguito è riportato un estratto della Legge 23 agosto 2004, n. 239 ed in particolare dei commi dell'articolo 1 relativi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Nella NOTA riportata in calce sono elencate le modifiche apportate dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art27>), dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-06-22;83>) convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (/unmig/norme/133dl14.htm).



Testo completo

Legge 23 agosto 2004, n. 239 (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;239!vig=>)

Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

Articolo 1

1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, sono principi fondamentali in materia energetica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli posti dalla presente legge. Sono, altresì, determinate disposizioni per il settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica fatta salva la disciplina in materia di rischi da incidenti rilevanti, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema al fine di assicurare l'unità giuridica ed economica dello Stato e il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati internazionali e della normativa comunitaria. Gli obiettivi e le linee della politica energetica nazionale, nonché i criteri generali per la sua attuazione a livello territoriale, sono elaborati e definiti dallo Stato che si avvale anche dei meccanismi di raccordo e di cooperazione con le autonomie regionali previsti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Le attività del settore energetico sono così disciplinate:

a) le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché di trasformazione delle materie fonti di

energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente;

b) le attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale a rete, nonché la gestione di infrastrutture di approvvigionamento di energia connesse alle attività di trasporto e dispacciamento di energia a rete, sono di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti;

c) le attività di distribuzione di energia elettrica e gas naturale a rete, di esplorazione, coltivazione, stoccaggio sotterraneo di idrocarburi, nonché di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di legge.

3. Gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dalle regioni e dagli enti locali, sono:

a) garantire sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti di energia, in quantità commisurata alle esigenze, diversificando le fonti energetiche primarie, le zone geografiche di provenienza e le modalità di trasporto;

b) promuovere il funzionamento unitario dei mercati dell'energia, la non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione e il riequilibrio territoriale in relazione ai contenuti delle lettere da c) a l);

c) assicurare l'economicità dell'energia offerta ai clienti finali e le condizioni di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, anche al fine di promuovere la competitività del sistema economico del Paese nel contesto europeo e internazionale;

d) assicurare lo sviluppo del sistema attraverso una crescente qualificazione dei servizi e delle imprese e una loro diffusione omogenea sul territorio nazionale;

e) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale dell'energia, anche in termini di uso razionale delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, in particolare in termini di emissioni di gas ad effetto serra e di incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili assicurando il ricorso equilibrato a ciascuna di esse. La promozione dell'uso delle energie rinnovabili deve avvenire anche attraverso il sistema complessivo dei meccanismi di mercato, assicurando un equilibrato ricorso alle fonti stesse, assegnando la preferenza alle tecnologie di minore impatto ambientale e territoriale;

f) promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalità di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitività del sistema economico del Paese;

g) valorizzare le risorse nazionali di idrocarburi, favorendone la prospezione e l'utilizzo con modalità compatibili con l'ambiente;

h) accrescere l'efficienza negli usi finali dell'energia;

i) tutelare gli utenti-consumatori, con particolare riferimento alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate;

l) favorire e incentivare la ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico, anche al fine di promuovere l'utilizzazione pulita di combustibili fossili;

m) salvaguardare le attività produttive con caratteristiche di prelievo costanti e alto fattore di utilizzazione dell'energia elettrica, sensibili al costo dell'energia;

n) favorire, anche prevedendo opportune incentivazioni, le aggregazioni nel settore energetico delle imprese partecipate dagli enti locali sia tra di loro che con le altre imprese che operano nella gestione dei servizi.

4. Lo Stato e le regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in condizioni di omogeneità sia con riguardo alle modalità di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi, garantiscono:

a) il rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale;

b) l'assenza di vincoli, ostacoli o oneri, diretti o indiretti, alla libera circolazione dell'energia all'interno del

territorio nazionale e dell'Unione europea;

c) l'assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell'ambito territoriale delle autorità che li prevedono;

d) l'adeguatezza delle attività energetiche strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare adeguati standard di sicurezza e di qualità del servizio nonché la distribuzione e la disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale;

e) l'unitarietà della regolazione e della gestione dei sistemi di approvvigionamento e di trasporto nazionale e transnazionale di energia;

f) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

g) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, sia che siano esercitate in regime di concessione, sia che siano esercitate in regime di libero mercato;

h) procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni in regime di libero mercato e per la realizzazione delle infrastrutture;

i) la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e del paesaggio, in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali. (2)

5. Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. [nota (/unmig/norme/239104.htm#nota)]

6. Le regioni determinano con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrativi non previsti dal comma 7, ferme le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[omissis]

7. Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:

n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;

[omissis]

q) l'adozione di misure temporanee di salvaguardia della continuità della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività o per l'integrità delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;

[omissis]

8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:

[omissis]

b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas:

1) l'adozione di indirizzi alle imprese che svolgono attività di trasporto, dispacciamento sulla rete nazionale e rigassificazione di gas naturale e di disposizioni ai fini dell'utilizzo, in caso di necessità, degli stoccaggi strategici nonché la stipula delle relative convenzioni e la fissazione di regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e di obblighi di sicurezza;

2) l'individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti;

3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;

4) l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di importazione e vendita del gas ai clienti finali rilasciata sulla base di criteri generali stabiliti, sentita la Conferenza unificata;

5) l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;

c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel:

1) adozione di indirizzi e di criteri programmatici in materia di impianti di lavorazione e stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali, al fine di garantire l'approvvigionamento del mercato;

2) individuazione di iniziative di raccordo tra le regioni e le amministrazioni centrali interessate, per la valutazione congiunta dei diversi provvedimenti, anche di natura ambientale e fiscale, in materia di oli minerali, in grado di produrre significativi riflessi sulle scelte di politica energetica nazionale, nonché per la definizione di iter semplificati per la realizzazione degli investimenti necessari per l'adeguamento alle disposizioni nazionali, comunitarie e internazionali;

3) monitoraggio, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dell'effettiva capacità di lavorazione e di stoccaggio adibito all'importazione e all'esportazione di oli minerali;

4) promozione di accordi di programma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le regioni e gli enti locali per la realizzazione e le modifiche significative di infrastrutture di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, strategiche per l'approvvigionamento energetico del Paese;

5) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale;

6) individuazione, di intesa con la Conferenza unificata, della rete nazionale di oleodotti. (2)

9. Per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al comma 3, lo Stato e le regioni individuano specifiche esigenze di intervento e propongono agli organi istituzionali competenti le iniziative da intraprendere, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Se le iniziative di cui al comma 9 prevedono una ripartizione di compiti tra le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere degli enti locali interessati, provvede a definire tale ripartizione.

8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione interessata. Le disposizioni del

presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001

[omissis]

55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.

56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:

- a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

58. Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali, non ricomprese nelle attività di cui al comma 56, lettere c) e d), nonché quelle degli oleodotti, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

59. Allo scopo di promuovere l'espansione dell'offerta energetica, anche al fine di migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e di garantire un efficace assetto delle infrastrutture energetiche, il Ministero delle attività produttive può concludere, per investimenti in opere localizzate nelle aree depresse del Paese e definite di pubblica utilità in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, contratti di programma da stipulare previa specifica autorizzazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e della legislazione applicabile. Con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono definite condizioni di ammissibilità e modalità operative dell'intervento pubblico.

[omissis]

70. Ai fini della diversificazione delle fonti energetiche a tutela della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori interessati, gli istituti di ricerca e le regioni interessate, per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di carburanti da carbone.

[omissis]

77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei

pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca e' data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilita', e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attivita' di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.

80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attivita' di perforazione e' concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente.

[omissis]

82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le attivita' preliminari che non comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in attesa della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia e' competente ad autorizzare.

82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilita' ai sensi della legislazione vigente.

82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, e' indetta la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il suo rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volonta'.

82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o

nuocere ad altri ecosistemi. [nota (/unmig/norme/239104.htm#nota)]

83. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero quelli per cui sia in corso di conclusione il relativo procedimento su dichiarazione del proponente.

84. Il valore complessivo delle misure stabilite, a seguito di specifici accordi tra la regione e gli enti locali interessati ed i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma non ancora entrate in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio dovuto alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, agli interventi di modifica, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio, non può eccedere il valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione. La regione competente per territorio provvede alla ripartizione dei contributi compensativi con gli enti locali interessati. La mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell'inizio della coltivazione.

[omissis]

93. Ai fini di una migliore attuazione della normativa in materia di aliquote di prodotto della coltivazione, dopo il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente: "5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:

a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota e' determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche simili, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;

b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi della deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc m= 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, e' effettuato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione".

94. Dopo il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente:

"6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, e' stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare".

95. Il valore unitario delle aliquote relative alle produzioni di gas riferite ad anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, fino all'anno 2001, qualora non sussista la possibilita' di attribuire in modo univoco ad una singola concessione di coltivazione il prezzo medio fatturato del gas da essa proveniente, puo' essere determinato da ciascun titolare come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati in tutte le concessioni per le quali non sussiste la suddetta possibilita' di attribuzione univoca.

96. Dopo il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' inserito il seguente:

"2-bis. I titolari di concessioni di coltivazione che hanno presentato istanze di esonero ai sensi dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in merito alle quali non risultino conclusi i relativi

accertamenti, inviano entro il 31 dicembre 2004 l'aggiornamento dei prospetti di cui al comma 2 relativamente alle opere che risultavano ancora in corso alla data del 31 dicembre 1997. L'aggiornamento, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario o da un suo delegato, indica altresì l'importo delle eventuali aliquote non corrisposte e ad esso si allega copia dell'avvenuto versamento, entro la stessa data, a titolo definitivo, dell'80 per cento dell'importo indicato".

97. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

[omissis]

110. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo ~~0,5 per mille~~ 1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria. [nota (/unmig/norme/239l04.htm#nota)]

111. Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi consultivi, operanti presso la citata Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, incaricati di rendere pareri ai fini dell'istruttoria di cui al medesimo comma 110, si provvede nel limite delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive.

112. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alle attività svolte dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia per la prevenzione e l'accertamento degli infortuni e la tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia mineraria, nonché per i controlli di produzione e per la tutela dei giacimenti.

113. All'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono soppresse le parole: "per non più di una volta".

[omissis]

115. Al fine di garantire lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla presente legge, e nei limiti delle effettive disponibilità derivanti dai versamenti di cui al comma 110 presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, possono essere nominati, nei limiti delle risorse disponibili, non più di ulteriori venti esperti con le medesime modalità previste dall'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dalle relative disposizioni attuative.

116. Al fine di garantire la maggiore funzionalità dei compiti assegnati al Ministero delle attività produttive nel settore energetico, per il trattamento del personale, anche dirigenziale, già appartenente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2004. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione della somma di cui al periodo precedente, con effetto dal 1° gennaio 2004.

117. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo rifinanziata dalla tabella C, voce "Ministero delle attività produttive", allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[omissis]

NOTA:

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-07-23;99~art27!vig=>) ha disposto:

Art. 27, comma 34

L'articolo ha disposto la modifica dell'art. 1, commi 77, 78, 79, 80, 81 e 82 e l'introduzione dei commi 82-bis, 82-ter, 82-quater, 82-quinqües e 82-sexies all'art. 1.

Art. 27, comma 35

Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai procedimenti relativi ai titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

Art. 45.

(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e' elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e' tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.

Il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-06-22;83!vig=>) convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con l'articolo 38, comma 1, ha disposto l'introduzione del comma 8-bis all'articolo 1.

Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 ([/unmig/norme/133dl14.htm](http://unmig/norme/133dl14.htm)) convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto:

- con l'articolo 38 comma 10, la modifica del comma 5 dell'articolo 1,
- con l'articolo 38 comma 11, la modifica del comma 82-sexies, dell'articolo 1,
- con l'articolo 38 comma 11-ter, la modifica del comma 110, dell'articolo 1.

Ministero dello sviluppo economico (<http://www.mise.gov.it>)

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE
UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LE GEORISORSE

Questa sezione del sito del Ministero dello sviluppo economico è realizzata da personale della DGS-UNMIG senza impegno di risorse finanziarie aggiuntive

2003-2018 - Ministero dello sviluppo economico (cc) BY - I contenuti sono distribuiti con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>)

SICUREZZA

- Sicurezza delle attività e tutela ambientale (/unmig/sicurezza/sicurezza.asp)
 - Direttiva 2013/30/UE (/unmig/visite/visite.asp?url=/unmig/internazionale/direttiva.asp)
 - Regolamento 2014/1112/UE (/unmig/norme/regue131014.asp)
 - Linee guida per i monitoraggi (/unmig/sicurezza/lineeguida.asp)
 - Gruppo di lavoro MISE/Regione Emilia-Romagna (/unmig/sicurezza/emiliaromagna.asp)
 - Rapporto ISPRA sulla sismicità indotta (/unmig/sicurezza/ispra.asp)
- Attività delle Sezioni UNMIG e dei laboratori chimici e mineralogici (/unmig/sicurezza/sezioni.asp)
- Monitoraggi ambientali (/unmig/sicurezza/ambiente.asp)
- Network per la sicurezza offshore (/unmig/accordi/accordi.asp)
 - Indicatore per la sicurezza (/unmig/accordi/indicatore.asp)
 - Monitoraggio e innovazione tecnologica (/unmig/accordi/monitoraggio.asp)
 - Regolamentazione e best practice (/unmig/accordi/regolamentazione.asp)
 - Dialogo e trasparenza (/unmig/accordi/dialogo.asp)
 - Progetto SPOT (/unmig/accordi/spot.asp)
 - Decommissioning e riutilizzo delle piattaforme (/unmig/accordi/decommissioning.asp)
 - Enti coinvolti (/unmig/accordi/partners.asp)
 - Marina Militare (/unmig/accordi/enti/mm.asp)
 - Capitanerie di porto (/unmig/accordi/enti/cdp.asp)
 - CRIET (/unmig/accordi/enti/criet.asp)
 - INGV (/unmig/accordi/enti/ingv.asp)
 - OGS (/unmig/accordi/enti/ogs.asp)
 - CNR-IREA (/unmig/accordi/enti/irea.asp)
 - CNR-ISMAR (/unmig/accordi/enti/ismar.asp)
 - RSE (/unmig/accordi/enti/rse.asp)
 - Politecnico di Torino (/unmig/accordi/enti/polito.asp)
 - Università di Bologna
 - Alma Mater Studiorum (/unmig/accordi/enti/unibo.asp)
 - Università dell'Aquila (/unmig/accordi/enti/aquila.asp)
 - Università di Roma
 - La Sapienza (/unmig/accordi/enti/sapienza.asp)
 - AMRA (/unmig/accordi/enti/amra.asp)
 - EUCENTRE (/unmig/accordi/enti/eucentre.asp)
 - RELUIS (/unmig/accordi/enti/re Luis.asp)
 - Risultati 2017 (/unmig/info/aso2017/aso2017.asp)
- Infortuni (/unmig/sicurezza/infortuni.asp)
- Elenco degli esplosivi (/unmig/esplosivi/indice.asp)

ATTIVITÀ

Titoli minerari (/unmig/titoli/titoli.asp)

Ricerca e coltivazione di idrocarburi

- Permessi di ricerca (/unmig/ricerca/titoliricerca.asp)
 - Concessioni di coltivazione (/unmig/coltivazione/titolicoltivazione.asp)
 - Produzione nazionale (/unmig/produzione/produzione.asp)
 - Riserve (/unmig/riserve/riserve.asp)
 - Pozzi produttivi (/unmig/pozziattivi/pozzi.asp)
 - Centrali di raccolta e trattamento (/unmig/pozziattivi/centrali.asp)
 - Piattaforme marine (/unmig/strutturemarine/elenco.asp)
 - Società titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione (/unmig/titoli/informazioni_operatori.asp)
 - Le domande più frequenti sulle attività di ricerca e produzione di idrocarburi (/unmig/faq/faq.asp?cat=1)
 - Sismica riconoscitiva (/unmig/sismica/sismica.asp)
 - Elenco storico dei pozzi perforati (/unmig/pozzi/pozzi.asp)
 - Progetto ViDEPI (/videpi/default.htm)
- Stoccaggio del gas naturale

- [Concessioni di stoccaggio \(/unmig/stoccaggio/concessioni.asp?tipo=IAT\)](/unmig/stoccaggio/concessioni.asp?tipo=IAT)
- [Pozzi di stoccaggio \(/unmig/stoccaggio/pozzi/pozzi.asp\)](/unmig/stoccaggio/pozzi/pozzi.asp)
- [Centrali di stoccaggio \(/unmig/stoccaggio/pozzi/centrali.asp\)](/unmig/stoccaggio/pozzi/centrali.asp)
- [Società titolari di concessioni di stoccaggio \(/unmig/titoli/informazioni_operatori_stoccaggio.asp\)](/unmig/titoli/informazioni_operatori_stoccaggio.asp)
- [Informazioni sulle attività di stoccaggio di gas naturale \(/unmig/stoccaggio/info.asp\)](/unmig/stoccaggio/info.asp)
- [Le domande più frequenti sullo stoccaggio \(/unmig/faq/faq.asp?cat=2\)](/unmig/faq/faq.asp?cat=2)
- [Cos'è lo stoccaggio di gas naturale \(/unmig/stoccaggio/cosa/cosa.asp\)](/unmig/stoccaggio/cosa/cosa.asp)

Risorse geotermiche

- [Titoli minerari \(/unmig/geotermia/titoli/titoli.asp\)](/unmig/geotermia/titoli/titoli.asp)
- [Ricerca di risorse geotermiche per la sperimentazione di Impianti Pilota \(/unmig/info/impianti_pilota.asp\)](/unmig/info/impianti_pilota.asp)
- [Inventario delle risorse geotermiche nazionali \(/unmig/geotermia/inventario/inventario.asp\)](/unmig/geotermia/inventario/inventario.asp)
- [Pozzi geotermici \(/unmig/geotermia/pozzi/pozzi.asp\)](/unmig/geotermia/pozzi/pozzi.asp)

Materie prime

- [Laboratorio materie prime \(/unmig/miniere/laboratorio.asp\)](/unmig/miniere/laboratorio.asp)
- [Terre rare \(/unmig/miniere/terrorare/terrorare.asp\)](/unmig/miniere/terrorare/terrorare.asp)

Altre attività minerarie

- [Informazioni sul settore minerario \(/unmig/miniere/miniere.asp\)](/unmig/miniere/miniere.asp)
- [Musei e parchi minerari \(/unmig/miniere/parchi.asp\)](/unmig/miniere/parchi.asp)
- [Cattura e stoccaggio della CO₂ \(/unmig/ccs/ccs.asp\)](/unmig/ccs/ccs.asp)
- [Le domande più frequenti sullo stoccaggio del biossido di carbonio \(/unmig/faq/faq.asp?cat=3\)](/unmig/faq/faq.asp?cat=3)

SERVIZI

Pubblicazioni

- [BUIG \(/unmig/buig/mbuig.asp\)](/unmig/buig/mbuig.asp)
- [Rapporto annuale \(/unmig/stat/stat.asp\)](/unmig/stat/stat.asp)
- [Databook 2017 \(/unmig/stat/databook-2017/ita/databook2017-it.pdf\)](/unmig/stat/databook-2017/ita/databook2017-it.pdf)
- [Elenco degli esplosivi \(/unmig/esplosivi/indice.asp\)](/unmig/esplosivi/indice.asp)
- [Il mare \(/unmig/buig/buigmare2015/buigmare2015.asp\)](/unmig/buig/buigmare2015/buigmare2015.asp)
- [La geotermia \(/unmig/buig/supplemento_54-2/supplemento_54-2.pdf\)](/unmig/buig/supplemento_54-2/supplemento_54-2.pdf)

Cartografia

- [Titoli minerari e impianti \(/unmig/cartografia/cartografia.asp\)](/unmig/cartografia/cartografia.asp)
- [Zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi \(/unmig/cartografia/zone/zone.asp\)](/unmig/cartografia/zone/zone.asp)
- [Aree vietate alla ricerca e coltivazione di idrocarburi \(/unmig/cartografia/zone/zone_vietate.asp\)](/unmig/cartografia/zone/zone_vietate.asp)
- [Piattaforma continentale italiana \(/unmig/cartografia/piattaforma/piattaforma.asp\)](/unmig/cartografia/piattaforma/piattaforma.asp)

Monitoraggio

- [Monitoraggio regionale \(/unmig/regioni/regioni.asp\)](/unmig/regioni/regioni.asp)
- [Monitoraggio aree marine \(/unmig/monitoraggio/mare/off-shore.asp\)](/unmig/monitoraggio/mare/off-shore.asp)

Controllo qualità del gas (/unmig/cqg/cqg.asp)

Metanizzazione del Mezzogiorno (/unmig/metanizzazione/fase-attuale.asp)

Nulla osta linee elettriche e impianti (/unmig/verifica/interferenza.asp)

UNMIG Newsletter (/unmig/newsletter/newsletteriscrizione.asp)

INFORMAZIONI

- [Normativa di settore \(/unmig/norme/norme.asp\)](/unmig/norme/norme.asp)
- [Elenco notizie \(/unmig/agenda/notizie.asp\)](/unmig/agenda/notizie.asp)
- [Domande frequenti \(/unmig/faq/faq.asp\)](/unmig/faq/faq.asp)
- [Elenco dei decreti emanati \(/unmig/decreti/decreti.asp\)](/unmig/decreti/decreti.asp)
- [Speciale OMC 2017 \(/unmig/info/omc2017/omc2017.asp\)](/unmig/info/omc2017/omc2017.asp)
- [Iniziativa G7-CONNEX \(/unmig/internazionale/connex/connex.asp\)](/unmig/internazionale/connex/connex.asp)
- [Statistiche sugli accessi \(/unmig/stat.asp\)](/unmig/stat.asp)

CHI SIAMO

Il Direttore generale (/unmig/chisiamo/dg.asp)

Le divisioni (/unmig/chisiamo/struttura.asp)

- [Divisione I - Affari generali \(/unmig/chisiamo/d1.asp\)](/unmig/chisiamo/d1.asp)
- [Divisione II - UNMIG Bologna \(/unmig/chisiamo/d2.asp\)](/unmig/chisiamo/d2.asp)
- [Divisione III - UNMIG Roma \(/unmig/chisiamo/d3.asp\)](/unmig/chisiamo/d3.asp)
- [Divisione IV - UNMIG Napoli \(/unmig/chisiamo/d4.asp\)](/unmig/chisiamo/d4.asp)
- [Divisione V - Laboratori chimici e mineralogici \(/unmig/chisiamo/d5.asp\)](/unmig/chisiamo/d5.asp)
- [Divisione VI - Sicurezza, BUIG, cartografia e statistiche \(/unmig/chisiamo/d6.asp\)](/unmig/chisiamo/d6.asp)

[L'UNMIG \(/unmig/chisiamo/unmig.asp\)](/unmig/chisiamo/unmig.asp)

[La CIRM \(/unmig/chisiamo/cirm.asp\)](/unmig/chisiamo/cirm.asp)

[Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare \(/unmig/chisiamo/comitato-sicurezza-offshore.asp\)](/unmig/chisiamo/comitato-sicurezza-offshore.asp)

[Web staff \(/unmig/chisiamo/staff.asp\)](/unmig/chisiamo/staff.asp)